



OSSERVAZIONI AGLI SPUNTI DI
CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA
n. 470/2022/R/GAS

14 novembre 2022

Il presente documento illustra le osservazioni di Snam alla consultazione di cui all'articolo 4 della delibera 470/2022/R/gas pubblicata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità) in data 4 ottobre 2022.

In primo luogo, si evidenzia come la scrivente Società nell'ambito del processo di definizione degli interventi di nuova metanizzazione (anche in sede di predisposizione del Piano Decennale), abbia promosso una tempestiva e puntuale attività di coordinamento, in primis con i gestori delle reti di distribuzione (ove presenti) o con gli altri soggetti titolati, mediante la richiesta di dati e informazioni ovvero con incontri dedicati. Questo al fine di favorire uno sviluppo coordinato delle rispettive infrastrutture per il soddisfacimento della nuova domanda gas, oltre che per evitare possibili sovrapposizioni tra gli interventi programmati sulla rete di trasporto e quelli sulla rete di distribuzione.

In linea generale si condivide l'opportunità di prevedere misure che possano favorire e promuovere ulteriormente il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nell'ambito degli interventi di nuova metanizzazione, definendo tuttavia disposizioni che non introducano oneri eccessivi in capo alle imprese di trasporto ovvero possano risultare di difficile implementazione nella pratica, a discapito dell'utilità per il sistema e in ultima istanza dei consumatori finali che potrebbero subire ritardi nell'erogazione del servizio o addirittura non poterne beneficiare del tutto.

In tale prospettiva, la proposta dell'Autorità di modificare i requisiti minimi, prevedendo l'elaborazione di una dichiarazione congiunta con la Stazione Appaltante relativamente alle aree di nuova metanizzazione, andrebbe valutata esclusivamente nei casi in cui non sia già stato individuato il soggetto a cui affidare la concessione. Nei casi in cui al contrario sia già stato individuato il concessionario si ritiene opportuno che le attività di coordinamento avvengano direttamente tra operatori di trasporto e distribuzione direttamente coinvolti.

Nel caso di coordinamento con la Stazione Appaltante, si ritiene opportuno che siano effettuati degli approfondimenti in merito ad alcune delle informazioni che nella proposta dell'Autorità dovrebbero essere sottoscritte nella dichiarazione congiunta (cfr. lettera a), c) e d) del terzo ritenuto di cui alla deliberazione) le quali potrebbero non rientrare nelle competenze della Stazione stessa (o sulle quali non intenda esprimersi) e potrebbero quindi ritardare o addirittura inficiare la possibilità di presentare la dichiarazione. Andrebbero altresì approfondite le modalità per far sì che la Stazione Appaltante sia tenuta alla

sottoscrizione di tale Dichiarazione.

In tal senso si ritiene che, ove non risulti nella pratica possibile l'elaborazione di una dichiarazione congiunta, possa essere prospettata una impostazione di coordinamento che preveda una evidenza esplicita della richiesta da parte dell'impresa di trasporto alla Stazione Appaltante delle informazioni elaborate ai fini del processo di gara ai sensi del Decreto Interministeriale 226/2011 e/o già verificate positivamente dalla Stazione stessa, rispetto alle quali declinare nell'ambito del Piano Decennale le modalità con cui tali informazioni sono state considerate dall'operatore di trasporto nelle proprie valutazioni riferite al progetto presentato. Qualora tali informazioni non siano ancora o non siano state rese disponibili, si ritiene comunque che, ai fini della programmazione infrastrutturale e della relativa predisposizione dei Piani Decennali, debba essere possibile continuare ad applicare le disposizioni attualmente previste dai criteri applicativi ACB.

Fermo restando quanto sopra si ritiene comunque necessario che - in caso di conferma della introduzione di una dichiarazione congiunta nei requisiti minimi - sia effettuato prima dell'adozione delle nuove disposizioni un preventivo confronto con i soggetti coinvolti in merito al dettaglio delle informazioni da includere, al fine di verificarne l'effettiva percorribilità, nonché alle relative modalità di sottoscrizione.

In merito alla proposta di presentare congiuntamente al concessionario della rete di distribuzione un programma operativo con le tempistiche di realizzazione degli interventi tale misura si ritiene percorribile nei limiti delle informazioni disponibili al momento dell'elaborazione del Piano, tenuto conto degli inevitabili possibili sfasamenti temporali caratterizzanti interventi di questa natura.

Infine si condivide la necessità di prevedere che l'adozione di nuove misure sia effettuata con adeguato anticipo al fine di avere un quadro di regole certo per l'elaborazione dei Piani (2023 e 2024) e garantire agli operatori tempi adeguati per la loro implementazione, coerentemente alle attività aggiuntive derivanti da tali nuovi processi.